CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 19-01-2010 N° 715

Condono fiscale – indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari ex art. 133 DPR 1229 del 1959 – regolarizzazione fiscale ex art. 35 legge 342 del 2000 – estinzione delle liti fiscali pendenti – presupposti – dimostrazione del pagamento integrale del dovuto – attestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate – necessità - esclusione

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Michele Zaccardi propone ricorso per cassazione nei confronti del Ministero delle Finanze (che resiste con controricorso unitamente all'Agenzia delle Entrate) e avverso la sentenza con la quale - in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 1990/1993 coi quali si recuperavano a tassazione le somme percepite dal contribuente (ufficiale giudiziario) per il compimento di atti al di fuori dell'ufficio - la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato gli avvisi opposti limitatamente all'irrogazione delle sanzioni.

2. Preliminarmente occorre rilevare che la parte ha depositato documentazione attestante la presentazione di dichiarazione integrativa ai fini della sanatoria per le indennità di trasferta prevista per gli ufficiali giudiziari negli anni antecedenti al 1993 ai sensi dell'art. 52 comma 30 L. finanziaria del 2002 ed il pagamento delle somme relative, nonché copia di documentazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate attestante la suddetta presentazione e il connesso pagamento.

In proposito, è innanzitutto da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, in caso di mancata dichiarazione, anche parziale, delle indennità di trasferta previste per gli ufficiali giudiziari dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, relative agli anni 1993-1997, i contribuenti sono ammessi alla regolarizzazione e definizione della loro posizione, a norma della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 35, versando le relative imposte sulla base del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 146 e 154, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data, con conseguente estinzione delle liti fiscali pendenti (v. Cass. n. 23654 del 2006).

È inoltre da rilevare che (pur non risultando alcuna attestazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate bensì solo la fotocopia informale di una dichiarazione prodotta peraltro dal contribuente) la normativa applicabile non richiede l'attestazione relativa al "pagamento integrale di quanto dovuto" (prescritta invece dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8) perché possa dichiararsi l'estinzione del giudizio in presenza di una regolare domanda di condono, ne' richiede una sorta di accettazione, pertanto la documentazione prodotta dal contribuente può essere valutata in questa sede a prescindere da attestazioni o accettazioni provenienti dall'Agenzia delle Entrate, fermo restando il potere dell'ufficio finanziario di rilevarne successivamente l'insussistenza dei presupposti, richiedendo la revoca dell'ordinanza emessa dal giudice.

Tanto premesso, alla luce della documentazione prodotta in questa sede (ed in alcun modo contestata dall'Agenzia delle Entrate costituita nel presente giudizio), deve dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione delle relative spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010